



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE EUROPEE**
(Artt. 48 e ss. D.lgs. n. 36/2023)

Delibera del 3 Aprile 2024

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova (in seguito: COA), di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi di quanto disposto dagli artt. 48 e ss. Del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 denominato "Codice dei contratti pubblici".
2. Il presente Regolamento non trova applicazione con riferimento alle spese c.d. economali come da Delibera ANAC n. 585/2023 e la cui disciplina è regolamentata dalla delibera 3/04/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

ART. 2 – PRINCIPI E DISCIPLINA COMUNE

1. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D.lgs. 36/2023.
2. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del Codice, in forza del quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La rotazione non si applica, invece, nelle procedure di cui all'art. 5, quando il COA abbia effettuato un'indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il COA può reinvitare o individuare come affidatario diretto il contraente uscente.
5. Negli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione.
6. Quando per i contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea il COA accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, devono essere seguite le procedure ordinarie di cui al Codice.

ART. 3 – PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

INFERIORI AD EURO 40.000, 140.000 e 150.000.

1. Per i lavori di importo inferiore a euro 150.000, si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dal COA.
2. Per i servizi e forniture di importo, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dal COA.
3. Nelle procedure di affidamento di cui ai commi 1 e 2, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il COA verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
4. Dopo le verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto e nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
5. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il COA procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART. 4 – PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000 E INFERIORE A 1.000.000, DI LAVORI SUPERIORI A 1.000.000 E DI SERVIZI E FORNITURE SUPERIORI A 140.000.

1. I contratti di lavori di importi pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000 possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. I contratti di lavori di importo pari o superiore ad euro a 1.000.000 e fino alle soglie di rilevanza europea possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente di cui alla Parte IV, Libro II del Codice.
3. I contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea, possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
4. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

5. La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.
6. Per gli affidamenti di cui ai commi precedenti, il COA procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice.
7. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il RUP può partecipare alla commissione giudicatrice, anche assumendo la qualità di presidente della commissione.
8. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, dei contratti ai commi precedenti che non presentano un interesse transfrontaliero certo, il COA prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale secondo il metodo individuato ai sensi dell'art. 53, commi 2 e 3 d.lgs. 36/2023, solo quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 5 – INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI.

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti.
2. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal COA, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dal COA con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni in materia di accesso agli atti e riservatezza.
3. Il COA assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine il COA pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

5. In alternativa all'indagine di mercato, il COA può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti con apposito avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
6. L'elenco è suddiviso nelle seguenti categorie di prestazioni e fasce di importo:

A) categorie

A.1.) beni e servizi

- acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di **mobili, arredi**, segnaletica per uffici, complementi di arredamento e suppellettili per uffici;
- acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di **impianti** tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alza cancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici; tinteggiatura dei locali interni ed esterni, opera da falegname;
- illuminazione e la climatizzazione di locali; fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;
- acquisto e riparazione di arredi esterni;
- acquisto bandiere, fasce tricolori, gonfaloni, tendaggi, lenzuola ed altro materiale occorrente per gli uffici;
- fornitura di bevande e derrate alimentari ed erogatori di cibi e/o bevande;
- servizi di ristorazione, **catering**, coffee break; acquisto e **manutenzione** elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie;
- servizi sostitutivi della **mensa** mediante **buoni**;
- acquisto di prodotti per **l'igiene** personale, materiale **sanitario, medicinali** e altri prodotti farmaceutici; servizi medici e sanitari, compresi accertamenti sanitari nei confronti del personale;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

- acquisto di generi di **cancelleria**, carta, accessori d'ufficio e sussidi; spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio;
- servizi di **pulizia**, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali e acquisto dei materiali occorrenti; acquisto e noleggio servizi igienici mobili;
- servizi di registrazione, **traduzione**, interpretazione, trascrizione e **catalogazione bibliografica**; spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali; spese per l'editoria, la stampa, la **realizzazione** e la diffusione di **pubblicazioni**; riprese **televisive**, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico;
- spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- acquisto valori bollati;
- acquisto di **libri**, registri, **riviste**, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione per un importo fino ad euro 50.000,00;
- **rilegatura** di libri, registri, atti e pubblicazioni di vario genere;
- **divulgazione** di bandi di gara e concorsi o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- organizzazione di **concorsi**; spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per informazione e promozione di attività;
- spese di **rappresentanza**;
- servizi di lavoro interinale; spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, - **formazione** e perfezionamento del **personale**;
- servizi di brokeraggio, **assicurativi**, finanziari, bancari;
- acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo;
- **trasporto** di **persone** e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- spese per la **vigilanza** degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro;
- acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di **sistemi per le telecomunicazioni** comprendenti apparati vari; materiali ed **attrezzature** per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti **telefonici** ed elettronici, apparati ed impianti **telefax**, di messaggistica e di registrazione; sistemi, apparecchiature ed **impianti televisivi**, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

- acquisto, noleggio, gestione e manutenzione di apparecchiature, di reti e **sistemi informatici**, di materiale informatico e di supporto di vario genere; prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione; spese per servizi volti a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati;
- **servizi legali**;
- prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura atti;
- **consulenze** scientifiche, economiche, fiscali, di gestione del personale, di organizzazione a analisi dei processi aziendali;
- servizi di **ricerca**, indagini e rilevazioni;
- servizi attinenti **all'architettura** e all'ingegneria, incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione e di collaudo; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, ricerca, studio, sperimentazione, indagini e rilevazioni.

A.2.) lavori

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure ordinarie previste dal Codice;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scavi, demolizioni, prove penetrometriche, sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere, realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione, stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte ecc....);
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

B. Le fasce di importo, anche ai fini delle indagini di mercato, per le quali è possibile iscriversi per ciascuna categoria sono le seguenti:

- fascia 1: da euro 150.000 a euro 1.000.000 (per i lavori);
- fascia 2: da euro 140.000 sino alla soglia di rilevanza europea (per i servizi e forniture).

7. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente il COA delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

8. Il COA procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
9. Il suddetto elenco viene revisionato ogni sei mesi mediante invio ai soggetti iscritti, anche tramite PEC, di una richiesta di conferma dell'interesse al mantenimento dell'iscrizione, nonché del possesso dei requisiti dichiarati ai fini dell'inserimento nell'elenco.

ART. 6 – DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Nessuna acquisizione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente regolamento, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

ART. 7 – LAVORI D'URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento informa prontamente il Consiglio sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e, previo accordo con lo stesso, dispone i lavori necessari per rimuoverlo.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 500.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall'articolo 140 del Codice.

ART. 8 – MODALITA' DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione nelle forme previste dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023.
2. I termini dilatori per la stipula del contratto previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023, non si applicano agli affidamenti disciplinati dal presente regolamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
3. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale/prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
4. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, fanno carico all'esecutore del contratto.

ART. 9 – GARANZIE

1. Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente regolamento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del d.lgs. 36/2023 salvo che, nelle procedure di cui all'art. 5, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Il COA indica le esigenze particolari nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del d.lgs. 36/2023.
3. In casi debitamente motivati il COA ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente regolamento oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

ART. 10 – ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. L'esecuzione della prestazione, sotto l'aspetto sia temporale sia qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento ovvero suo delegato.
2. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico incaricato della esecuzione della prestazione si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione; inoltre, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha la facoltà di disporre l'esecuzione in danno di tutta o parte della prestazione a spese dell'operatore medesimo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

ART. 11 – INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto il COA nomina, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Il COA individua, secondo la propria organizzazione, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del Codice. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
3. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
4. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del Codice e *ss.mm.ii.*, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
6. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

ART. 12 – PAGAMENTI

1. I pagamenti relativi alla prestazione eseguita vengono effettuati con la cadenza temporale stabilita nell'atto di ordinazione, previo accertamento della regolare esecuzione della stessa e salvo verifica o collaudo finale ove necessario.
2. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

3. I pagamenti, se non disciplinati diversamente, sono di norma disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ovvero, se successiva, dalla data di accertamento in merito alla regolare esecuzione della prestazione
4. Prima di procedere al pagamento deve essere effettuata una verifica del DURC e, per le soglie previste dalla legge, una verifica preventiva delle pendenze con Equitalia.
5. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

ART. 13 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine il COA è tenuto a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dal presente regolamento.

ART. 14 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. Il COA è tenuto a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Pertanto, nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito, dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 15 – CONTRIBUTO ANAC

1. Il COA e gli operatori economici partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa.
2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

ART. 16 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

2. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, il COA pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.
3. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice e dal D.lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutti gli importi di spesa indicati nel presente regolamento devono sempre intendersi al netto dell'IVA.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicheranno, ancorché non riportate, le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le vigenti o subentranti norme riguardo le modalità per l'effettuazione delle spese di importo inferiore alle soglie da eseguirsi secondo quanto previsto dalla normativa europea, statale, regionale, prevalgono queste ultime.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato integralmente sul sito internet del COA.
2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente regolamento in materia.